

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

## I REATI IN MATERIA DI CARTE DI CREDITO NELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 N. 197

**SOMMARIO** 1. L'intervento legislativo italiano e le esperienze straniere. — 2. Frodi attraverso l'uso delle carte di credito e di pagamento. — 3. Falsificazione di carte di credito. — 4. Ricettazione di carte di credito. — 5. Le innovazioni apportate dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

### 1. L'INTERVENTO LEGISLATIVO ITALIANO E LE ESPERIENZE STRANIERE.

La legge 5 luglio 1991 n. 197<sup>1</sup>, destinata a limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore per ostacolare il riciclaggio, introduce nuove figure di reato in materia di carte di pagamento convenzionali (carte di credito, carte bancarie ed affini). L'art. 12, sede dell'intervento penale, regola in un unico contesto documenti con caratteristiche distinte: le « carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante all'acquisto di beni o di servizi ». Riferendosi sia alle carte tradizionali, che a quelle informatiche<sup>2</sup>, la norma appresta tutela uniforme a carte che danno luogo ad operazioni di trasferimento di fondi regolate ed attuate diversamente. La varietà degli strumenti cui è riferita tutela omogenea non rende ingiustificata la scelta; giacché la comune disciplina trova fondamento nell'identica funzione economico-sociale che tali carte svolgono<sup>3</sup>. Invero, l'esigenza d'una legislazione penale spe-

<sup>1</sup> Il testo della legge di conversione coordinato con il decreto legge è pubblicato *infra* a p. 1045.

<sup>2</sup> Analizzano le diverse tipologie di carte di credito: R. D'ORAZIO, *Profili di tutela del consumatore nel trasferimento elettronico di fondi*, in questa *Rivista*, 1988, 375; ID., *Il codice europeo di autodisciplina bancaria sul pagamento elettronico*, *ivi*, 1990, 863; sulle

carte di credito informatiche: F. MANINI, *Frodi informatiche e carte di credito magnetiche nel Credit Card Fund Transfers Act*, in questa *Rivista*, 1988, 927; E. GIANNANTONIO, *Trasferimento elettronico di fondi ed autonomia privata*, Milano, 1986; S. MACCARONE, *I trasferimenti elettronici di fondi nel diritto italiano*, in questa *Rivista*, 1985, 685.

<sup>3</sup> R. D'ORAZIO, *Il codice*, *cit.*, 1988, 867.

ziale nel settore delle carte di credito è stata particolarmente avvertita, con l'intensificarsi di lucrosi traffici da parte di organizzazioni criminali capaci di falsificare e riprodurre tali carte in danno del titolare, dell'istituto emittente o dell'esercizio pubblico presso il quale venivano presentate.

Interessa rilevare che degli aspetti tradizionalmente ricondotti alla criminalità informatica<sup>4</sup> il legislatore ha disciplinato in modo autonomo casi di falso e frode attraverso le carte di credito. La scelta di limitare l'intervento alle sole carte di pagamento, trascurando altre figure di frode — quelle relative a sistemi di trasferimento elettronico di fondi non accessibili direttamente dagli utenti — e di falso — su dati informatici non iscritti nelle bande magnetiche delle carte di pagamento — può produrre vuoti di tutela od ingiustificate disparità di trattamento. Il metodo seguito dal legislatore merita qualche riflessione, perché dimostra che la legislazione esistente non è adeguata a prevenire e reprimere le frodi ed i falsi informatici — categoria cui appartengono anche quelli perpetrati con le carte di credito.

Si conferma in tal modo l'atteggiamento assunto dal legislatore italiano rispetto alla criminalità informatica; ben diverso da quello adottato in altri Stati: la Germania, la Francia e gli Stati Uniti<sup>5</sup> hanno introdotto norme penali *ad hoc* per sanzionare la criminalità informatica. La posizione (attendista) non appare *in toto* censurabile perché ha evitato gli allarmismi e gli eccessi repressivi delle leggi sulla criminalità informatica di prima generazione.

Le attuali scelte: l'art. 12 si compone di due disposizioni, che assoggettano al medesimo trattamento sanzionatorio le condotte di indebita utilizzazione, falsificazione o ricettazione di carte di pagamento convenzionali. Non in tutte le ipotesi disciplinate la norma interviene a colmare lacune di tutela, giacché taluni dei comportamenti illeciti descritti erano già sanzionati dal codice penale; uniforme, però,

<sup>4</sup> In merito alla composizione della categoria ed alle relative questioni terminologiche: G. CORRIAS LUCENTE, *Informatica e diritto penale. Elementi per una comparazione con il diritto statunitense*, in questa Rivista, 1987, 169; sulle polemiche in ordine alla riconducibilità ai c.d. *computer crimes* dei fatti realizzati mediante carte di pagamento informatiche, K. TIEDEMANN, *Criminalità da computer*, *Pol. Dir.*, 1984, 613.

<sup>5</sup> Per l'analisi della legislazione statunitense si rinvia a: G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*; F. MANINI, *op. cit.*, ed agli autori ivi citati; esamina la specifica legge francese: D. FONDAROLI, *I problemi della c.d. criminalità informatica e la legge francese n. 88-19 del 5*

gennaio 1988, in *Ind. pen.*, 1989, 777 e M. MANTOVANI, *I reati informatici nella recente esperienza francese: l'uso e l'accesso abusivi*, in questa Rivista, 1990, 885; in generale, L. PICOTTI, *La criminalità informatica profili di diritto comparato*, in *Crit. pen.*, 1989, 26; con riguardo alla materia: C. PECORELLA, *L'abuso dei distributori automatici di banconote*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 573. Può osservarsi che i legislatori hanno preferito sanzionare le frodi informatiche attraverso un'unica norma, destinando alle frodi perpetrate con carte di credito tradizionali, l'ordinaria incriminazione di truffa; fa eccezione il legislatore federale statunitense, che ha introdotto figure speciali di reato in tema di carte di credito.

la tutela offerta, che soprattutto nel campo dei delitti contro il patrimonio risultava diversificata proprio in ragione dell'uso dei mezzi informatici.

Prima di valutare l'intervento legislativo è, perciò, opportuno verificare e ricostruire la situazione punitiva antecedente.

## 2. FRODI ATTRAVERSO L'USO DELLE CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO.

Come si è già rilevato, le carte prese in considerazione dall'art. 12 appartengono a tipologie diverse e danno luogo ad operazioni strutturalmente e funzionalmente distinte; sono riconducibili ad una medesima categoria per le note comuni che presentano: consentire agli utenti (di sistemi diversi) di attivare un trasferimento di fondi. Il principale elemento differenziante risiede nel modo in cui l'operazione di trasferimento di fondi viene attivata e, dunque, nella distinzione tra carte di credito tradizionali ed informatiche. Le une, presentate all'esercizio pubblico, comportano l'emissione di un ordine di pagamento, sottoscritto dal titolare della carta, e consentono l'accreditamento sul conto del titolare del prezzo del bene o del servizio ottenuto. La utilizzazione indebita di una carta di credito per ottenere la consegna della merce, era sussumibile nella fattispecie di truffa, presentandone tutti i requisiti costitutivi: l'uso indebito del documento, realizzava l'artificio e raggirò, idoneo a generare l'inganno dell'esercente e la conseguente indebita disposizione patrimoniale, cui inerivano danno del soggetto passivo ed ingiusto profitto dell'autore. Il reato, punibile a querela della persona offesa, veniva sanzionato con pene da sei mesi a tre anni di reclusione, salve le aggravanti applicabili.

Diversa soluzione s'imponeva per l'uso di carte informatiche, che attivano l'operazione di accredito ed il correlativo prelievo di denaro (od acquisto di un bene o servizio) mediante l'inserimento in un terminale periferico, collegato al più vasto sistema. Andava esclusa, in tal caso, la configurabilità del reato di truffa allorché la consegna del denaro contante od il pagamento di beni o servizi avvenisse per l'esclusivo tramite dell'elaboratore. Si consideri il caso deciso dal Tribunale, dalla Corte d'Appello anconetani e dalla Cassazione<sup>6</sup>: attraverso la carta Bancomat contraffatta il condannato ottiene la consegna (indebita) di denaro, superando i limiti (quotidiani e mensili) disponibili al legittimo utente. Tale operazione è compiuta dall'elabo-

<sup>6</sup> Le sentenze sono pubblicate *infra*, p. 898 ss. Va rilevato che si è raggiunta la prova della contraffazione e della conseguente responsabilità dell'agente per via deduttiva, senza ricorrere ad una perizia: il condannato

veniva scoperto mentre effettuava consecutivamente diversi prelievi, attraverso una carta Bancomat, d'importo superiore al *plafond* disponibile per il sistema.

ratore senza che si verifichi l'induzione in errore o l'inganno di una persona fisica (come avviene nel caso di presentazione all'esercente delle carte di credito tradizionali). Per l'integrazione del reato di truffa si pretende invece « l'induzione in errore di taluno ». Ciò posto, il soggetto passivo dell'inganno può essere esclusivamente una persona fisica (e non una macchina), come dimostrano due argomenti: l'uno di ordine letterale, per il quale il pronome « taluno » indica esclusivamente gli esseri umani; per il secondo, di ordine logico, l'errore costituisce uno stato psicologico non riferibile ad un'apparecchiatura, per quanto sofisticata<sup>7</sup>. Non era, perciò, configurabile il reato di truffa in tutte le ipotesi in cui la corresponsione di utilità fosse effettuata dall'elaboratore senza il previo inganno di una persona fisica. Per contro, la norma incriminatrice era realizzata allorché l'esercente utilizzava i mezzi elettronici al solo fine di controllare che la carta era legittimamente presentata e che esistevano fondi sufficienti all'operazione. Non era possibile, nel primo caso, eludere l'ostacolo rappresentato dall'indicazione del requisito di fattispecie (l'inganno di una persona fisica) sostenendo che l'uso indebito della carta comportava l'inganno della volontà del programmatore realizzata nel *software* e poi esplicitata nelle convenzioni di uso<sup>8</sup>. In tal modo si ipotizzava un'induzione in errore (del programmatore e del titolare del sistema) in « senso diacronico » rispetto agli artifici e raggiri (uso indebito della carta) incompatibile con i requisiti della truffa. Tale fattispecie non si limita, infatti, a prevedere una serie di elementi costitutivi slegati tra loro, la cui compresenza è sufficiente all'integrazione del reato. Postula pure una precisa concatenazione causale tra i diversi elementi, in un ordine, quello descritto dalla norma, che non è consentito all'interprete di alterare; la successione di causa ed effetto delineata richiede che gli artifici e raggiri determinino l'inganno e che a questo segua la disposizione patrimoniale (requisito implicito della fattispecie) e, poi, il danno per la persona offesa ed il profitto per l'autore o terzi. Disorganizzare la sequenza, ravvisando l'induzione in errore nell'elusione delle sicurezze predisposte dal titolare, significa anche sfumare il significato dell'errore, sino a stravolgerlo<sup>9</sup>.

Escludere la configurabilità del reato di truffa quando la disposizione patrimoniale sia effettuata per il tramite di una macchina, sen-

<sup>7</sup> G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, 535; L. PICOTTI, *Problemi penalistici in tema di falsificazione dei dati informatici*, in questa *Rivista*, 1985, 958; A. TRAVERSI, *Informatica e diritto*, IPSOA, 1985, 192; F. MANINI, *op. cit.*, 943; D. FONDAROLI, *op. cit.*, 777; F. MUCCIARELLI, *Computer (Disciplina giuridica del) nel diritto penale*, *Digesto*, IV, *Disc. pen.*, Torino, vol. II, 1988, 377 e 380; R. ZANNOTTI, *La truffa*, in corso di pubblicazione per Giuffrè, p. 69 dattiloscritto. *Contra* C.

SARZANA, *Informatica e diritto penale. Problemi, prospettive, aree di ricerca*, Relazione al Convegno: *La criminalità informatica prevenzione e repressione*, organizzato dal CED della Corte di Cassazione, Roma 4-6 dicembre 1986, 22; C. PECORELLA, *op. cit.*, 614.

<sup>8</sup> U. PIOLETTI, *Truffa*, in *Noviss. Dig., Appendice*, vol. VII, Torino, 1987, 907.

<sup>9</sup> C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, 107.

za che nel corso dell'operazione intervenga l'inganno di una persona, non comportava, tuttavia, l'irrilevanza penale del fatto. Ripudiata ogni tentazione di antropoformizzare l'elaborazione, l'indebito uso della carta informatica per ottenere la prestazione, costituiva, infatti, furto con mezzi fraudolenti, come stabilito anche dalle sentenze annotate; presenti tutti i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice: sottrazione-impossessamento del denaro (o della cosa) e soprattutto l'elusione delle cautele (attraverso il sistema) predisposte dal proprietario<sup>10</sup>. In sostanza, la situazione non si presentava diversa da quella configurata agli inizi del 900 per i distributori automatici di cose, per i quali già si era ipotizzata analoga soluzione<sup>11</sup>.

Diversa, infine, l'ipotesi del legittimo titolare della carta Bancomat o di altre carte informatiche, che, utilizzandola in difformità dalla convenzione, preleva somme superiori al saldo disponibile del conto (o ne ottiene l'accredito). Tale caso, che esorbita pure dalla nuova regolamentazione, come si considererà in seguito, è apparentemente assimilabile al reato di assegni a vuoto<sup>12</sup>. Le relative fattispecie non sono applicabili perché lo strumento *de quo* non è contemplato dalla norma incriminatrice ed anche per la diversa offensività dei fatti in considerazione: l'uso della carta Bancomat per prelievi superiori al saldo non offende la fiducia riposta dalla collettività nel traffico dei valori; e peraltro determina un danno economico ordinariamente meno grave, considerata l'esiguità degli importi comunque prelevabili attraverso il sistema.

L'ipotesi dell'utilizzazione della carta oltre il saldo disponibile, non concreta a mio avviso neanche il reato di truffa<sup>13</sup>, per la ragione anzidetta, che la consegna del denaro è ottenuta attraverso la macchina ed in quanto non è attuato alcun raggirio od artificio, limitandosi l'utente a sollecitare la consegna senza alcuna attività decettiva. Il caso esorbita, pure, dalla fattispecie di furto con mezzi fraudolenti: all'appropriazione del denaro (non disponibile nel conto) corrisponde infatti l'iscrizione dell'importo a debito dell'utente; si rende, in tal modo, peggiore la situazione patrimoniale del titolare della carta, mentre resta (contabilmente) inalterata quella dell'istituto di credito. Non sono identificabili sottrazione ed impossessamento tipi-

<sup>10</sup> G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, 544; F. MUCCIARELLI, *op. loc. cit.*; G. MARINI, *Condotte di alterazione del reale aventi ad oggetto nastri e supporti magnetici e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 390; L. TRIA, *Osservazioni in tema di reati elettronici*, in *Arch. pen.*, 1984, 390; D. FONDAROLI, *op. loc. cit.*; C. PECORELLA, *op. loc. cit.*

<sup>11</sup> V. MANZINI, *Commercio automatico e diritto penale*, in *Riv. pen.*, 1905, 23; *Id.*, *Trattato del furto*, vol. II, Torino, 1905, 635.

<sup>12</sup> P. NUVOLONE, *La trasmissione elettronica di fondi e la tutela dell'utente*, in questa *Rivista*, 1985, 593.

<sup>13</sup> L. PICOTTI, *Problemi*, *cit.*, 951; G. CORRIAS LUCENTE, *op. cit.*, 544; *Id.*, *Bancomat e rilevanza penale dell'abuso da parte del correntista*, in questa *Rivista*, 1985, 726; L. TRIA, *op. cit.*, 294; D. FONDAROLI, *op. cit.*, p. 779; F. MUCCIARELLI, *I computer crime nel disegno di legge 1657/84*, in *Temì romana*, 1985; C. PECORELLA, *op. cit.*, p. 625.

ci del furto; giacché l'utente resta debitore dell'equivalente di cosa fungibile. L'ipotesi, dunque, va qualificata come mera violazione negoziale delle regole che presiedono all'uso del sistema Bancomat, e come tale darà luogo all'applicazione delle sanzioni civili (risarcimento del danno) e private previste dal contratto (ritiro della carta).

### 3. FALSIFICAZIONE.

Anche per quanto riguarda l'attività di falsificazione, non era consentita l'assimilazione all'assegno od agli altri titoli di credito, che vengono espressamente equiparati dal legislatore agli atti pubblici ed assoggettati al severo trattamento sanzionatorio per questi predisposto. Vi provvede l'art. 491 cod. pen. (che ha riguardo al testamento olografo, alla cambiale all'assegno ed agli altri titoli di credito transmissibili per girata al portatore) con indicazione specifica, non estensibile alle carte di credito ed affini senza grave violazione del principio di tassatività delle norme penali. I documenti cui ora si ha riguardo potevano, dunque, ricondursi, alla sola nozione di scrittura privata<sup>14</sup>; ne derivava la posticipazione della punibilità al momento dell'uso della carta contraffatta (indifferente essendo la mera contraffazione); la necessità della verifica di un documento; le esigue pene; la punibilità del reato a querela dell'offeso. Il reato, per le caratteristiche inerenti, rimaneva assorbito nelle fattispecie di truffa o nel furto con mezzi fraudolenti ogniquale volta l'uso della carta contraffatta fosse avvenuto con successo<sup>14-bis</sup>. La disposizione si appalesava, indubbiamente, inadeguata a reprimere e prevenire il traffico di carte di credito falsificate e soprattutto l'attività di falsificazione, degradata al più (nella qualificazione giuridica) a tentativo del reato di cui all'art. 485 cod. pen., con notevoli difficoltà probatorie.

La stessa configurabilità del reato di falso in scrittura privata era, inoltre, contraddetta da parte della dottrina, che riteneva le carte di credito irriducibili alla nozione di documento penalmente rilevante. Si consideri che, secondo tale orientamento, la categoria si compone soltanto di documenti incorporati in carta; leggibili dall'uomo e sottoscritti dall'autore<sup>15</sup>: la seconda caratteristica difetta ai dati iscritti sulle bande magnetiche delle carte di credito informatiche; mentre la terza non è presente in alcuna delle carte considerate. L'assenza di siffatto requisito può esser, tuttavia, superata attraverso l'interpretazione giurisprudenziale e dottrina che richiede, in luogo della sottoscrizione autografa, la mera identificabilità dell'autore<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> G. MARINI, *op. cit.*, p. 390; P. NUVOLONE, *op. cit.*, p. 1.

<sup>14-bis</sup> In tal senso Cass., II, 7 dicembre 1989, n. 1162 e la giurisprudenza (inedita) menzionata da C. PECORELLA, *op. cit.*, 610, nt. 102; inoltre Cass., 7 dicembre 1989, Maiello, *infra*, p. 903.

<sup>15</sup> Svolge la tesi L. PICOTTI, *op. ult. cit.*,

p. 954; F. MUCCIARELLI, *op. cit.*, p. 380; C.G. CIMARELLA, *La tutela del documento penale elettronico*, in questa Rivista, 1986, 949.

<sup>16</sup> In tal senso G. MARINI, *op. cit. loc. cit.*; si veda in merito al criterio della riconoscibilità dell'autore F. CARNELUTTI, *Falso in tessere di riconoscimento*, in Riv. dir. civ., 1935, 34.

#### 4. RICETTAZIONE DI CARTE DI CREDITO.

Le carte di cui alla legge 1991 in quanto cose ed al pari degli assegni potevano essere compendio furtivo e se ricevute da terzi, consapevoli della provenienza illecita, essere oggetto di ricettazione. Non altrettanto avveniva per la ricezione di una carta contraffatta od alterata, giacché la mera attività di falsificazione non costituiva ancora illecito penale; sfuggivano, dunque, alla repressione le più gravi ipotesi e le organizzazioni più ramificate.

Come noto, alla ricettazione, soprattutto nell'ipotesi che sia esercitata professionalmente<sup>17</sup>, sono applicabili sanzioni considerevolmente elevate e spesso superiori a quelle del reato presupposto.

#### 5. LE INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197.

5.1. In questo contesto si inserisce la disciplina contenuta nell'art. 12 della legge 1991; che introduce diverse figure di reato: utilizzazione abusiva, falsificazione, ricettazione. È interessante rilevare come il primo comma (che prevede il reato di utilizzazione abusiva delle carte) sia contenuto, inalterato, nei diversi decreti legge contro il riciclaggio riproposti dopo la mancata conversione; mentre la seconda parte della disposizione è stata introdotta, a colmare un'evidente discrasia sanzionatoria, solo in sede di conversione. Nel periodo interinale, s'inserisce la sentenza del Tribunale di Roma<sup>18</sup>: commesso il fatto nel vigore di un decreto non convertito, si è imposta l'*absolutio ab instantia* con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

5.2. Le diverse fattispecie presentano quale comun denominatore l'oggetto materiale del reato, che funge da elemento specializzante della frode, del falso e della ricettazione previsti dall'art. 12, rispetto alle ipotesi comuni disciplinate dal codice penale. Dinanzi ad una congerie di documenti immessi sul mercato per provvedere al trasferimento di fondi in favore degli utenti, il legislatore si è riferito alle « carte di credito »; alle « carte di pagamento », a quei documenti, cioè, che consentono l'accredito delle somme utilizzate per pagare merci o servizi, ovvero che provvedono in tempo reale al trasferimento dei fondi dall'acquirente al venditore, (comprese le carte bilaterali messe dagli esercenti a disposizione della clientela). Definiti, con la

<sup>17</sup> In generale sulla fattispecie P.V. REINOTTI, *Ricettazione e riciclaggio*, in *Enc. dir.*,

Milano, vol. XL, 1989, 461, part. p. 473.

<sup>18</sup> V. *infra* p. 905.

terminologia invalsa, due specifici strumenti di pagamento, il legislatore è poi ricorso ad una clausola di apertura « ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante ovvero all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi »; vi ricomprende esattamente le carte del sistema Bancomat e simili, ma consente anche l'adattamento della fattispecie e documenti di nuova creazione, non riconducibili alle denominazioni utilizzate dalla legge<sup>19</sup>. La disposizione manifesta, perciò, una certa duttilità applicativa, in quanto capace di adattarsi, — in un settore del mercato finanziario in rapida evoluzione — a qualificare anche nuovi strumenti di pagamento, senza fossilizzarsi ai modelli esistenti. I requisiti comuni delle carte indicate sono due: a) l'uno funzionale; di provvedere al trasferimento di fondi a fronte di una controprestazione; b) l'altro, di natura soggettiva, l'essere, cioè, strumenti a disposizione degli utenti di un sistema o di un esercizio pubblico. Non sembra, ciò posto, che la clausola di apertura contravvenga i principi di tipicità e determinatezza della fattispecie, giacché il legislatore individua in modo sufficientemente determinato la categoria generale di appartenenza dei documenti tutelati, lasciando all'interprete il mero raffronto tra il documento in concreto utilizzato e i requisiti qualificanti il genere indicati dalla norma. La duttilità applicativa incontra, però, dei limiti strutturali di grave peso: l'applicabilità della norma è, infatti, confinata ai *documenti* capaci di attivare un trasferimento di fondi. Se si considera che, attraverso i mezzi telematici, possono effettuarsi operazioni di trasferimento di fondi senza la mediazione di un documento (o comunque con un documento diverso dalla carta di credito) ci si avvede che la legge disciplina una porzione di un settore più vasto, con il rischio di generare disparità di trattamento e vuoti di tutela<sup>20</sup>.

5.3. La prima delle fattispecie, che sanziona l'utilizzazione indebita dei documenti dianzi indicati, è connotata da un presupposto negativo di carattere subiettivo: l'agente non deve essere il titolare del documento. La condizione soggettiva esclude dall'operatività della norma le ipotesi in cui il titolare della carta attivi il trasferimento, in contrasto od in violazione della convenzione. Resta, perciò, sottratto alla sanzione penale il caso, che già era parso meramente civilistico, del prelievo attraverso la carta Bancomat delle somme eccedenti il saldo.

L'utilizzazione consiste in ogni forma di impiego della carta; tale condotta viene qualificata da due requisiti: l'antigiuridicità speciale (richiesta dall'avverbio « indebitamente ») ed il dolo specifico (« al

<sup>19</sup> Il problema delle definizioni legislative è particolarmente sentito nel settore informatico, soggetto a rapide modificazioni, cfr. per la questione della nozione di elaboratore nella legislazione statuniten-

se, G. CORRIAS LUCENTE, *Informatica*, cit., p. 174.

<sup>20</sup> Sull'accesso abusivo, G. CORRIAS LUCENTE, *Informatica*, cit., p. 179; M. MANTOVANI, op. cit., p. 885.



fine di trarne profitto »). Ne risulta che sono riconducibili alla norma incriminatrice tutte le ipotesi in cui sia attivata una transazione attraverso carte contraffatte, ottenute a seguito di furto, smarrimento, acquisto e simili. L'uso, da parte del legittimo titolare, della carta scaduta o contro l'interdizione dell'emittente, non sembrerebbe, a prima vista, configurare il reato — per mancanza del presupposto soggettivo negativo — nonostante l'evidente omogeneità della violazione rispetto a quelle sanzionate. Tuttavia, considerato che, a seguito dell'interdizione, l'intestatario della carta è privato del diritto d'uso, può affermarsi che venga a difettargli altresì la titolarità della carta; e che l'impiego di essa configuri, perciò, il reato anche per l'aspetto subiettivo.

L'illiceità speciale connota il fatto perpetrato dal non titolare della carta di credito: secondo la più convincente dottrina, l'inserimento di tale requisito all'interno della fattispecie assolve al ruolo di richiamare e recepire le norme extrapenali e di richiederne la violazione per l'integrazione del reato. Si tratterebbe, in tal caso, di un rinvio alle norme pattizie che regolano l'impiego della carta di credito.

Il dolo specifico — l'intento di trar profitto dall'impiego della carta — qualifica ulteriormente il fatto. Il requisito desta interesse, soprattutto nel paragone con la truffa. Il profitto dell'agente (e correlativo danno) della vittima assurgono all'interno dell'art. 640 cod. pen. ad elemento costitutivo del reato; qui invece degradano ad aspetto del dolo specifico, a finalità che non deve essere raggiunta per l'integrazione del reato; con l'effetto di potenziare l'applicabilità della norma elevando il tentativo a figura consumata.

La nuova norma, inoltre, annulla la discrasia nella qualificazione e nel trattamento fra l'uso di carte di credito (riconducibile alla truffa) e quello di carte informatiche, configurante il furto con mezzi fraudolenti.

Vale, infine, sottolineare il dosaggio sanzionatorio imposto dal legislatore: l'aumento della pena rispetto alla truffa e la diminuzione della pena rispetto al furto con mezzi fraudolenti esprimono il convincimento che la figura — quantitativamente — si situi in posizione mediana fra il furto e la truffa. Si era evidenziato come la riconduzione, nell'ambito del furto con mezzi fraudolenti, delle ipotesi di apprensione di denaro o cose attraverso l'inserzione di carte nei terminali degli elaboratori, per quanto corretta — essendo il fatto trasposizione della norma — alterava l'equilibrio sistematico. Il furto, infatti, è usurpazione unilaterale e la truffa figura di cooperazione artificiosa del soggetto passivo<sup>21</sup>; e sempre il furto è figura che si situa al di fuori delle regole del mercato, mentre la truffa ne utilizza gli strumenti ed il modello negoziale<sup>22</sup>. Orbene all'impiego di carte di credito corrisponde anche l'emissione di una nota a debito del titolare della

<sup>21</sup> C. PEDRAZZI, *op. cit.*, p. 39.

*Dir.*, vol. XXXII, Milano, 1982, 368.

<sup>22</sup> F. SGUBBI, *Patrimonio (reati)*, in *Enc.*

carta e, dunque, il trattamento dell'operazione secondo le regole adottate per il funzionamento del sistema, che segnalano l'intrinseca differenza dell'operazione, rispetto al furto con mezzi fraudolenti. Se, per tale ragione appare adeguata la riduzione della pena rispetto a quella prevista per il furto; l'aggravamento della pena irrogata per la truffa, sembra giustificato quando la condotta si atteggi ad usurpazione unilaterale.

Infine, appare impropria (o del tutto occasionale) la collocazione della norma incriminatrice all'interno della legge dedicata al riciclaggio: considerato che i fatti descritti dall'art. 12 producono ricchezza, piuttosto che mascherarne l'illecita provenienza<sup>23</sup>.

5.4. Due le figure associate all'impiego indebito dalla legge: l'alterazione o contraffazione e la ricettazione. In entrambe le fattispecie cade il presupposto negativo del « non essere titolare del documento » (presente nel reato proprio di uso indebito). Assennata la scelta che relega alcuni degli abusi commessi dal titolare, nell'impiego della carta, al rango civilistico, mentre offre qualificazione indifferenziata di reato ai comportamenti come l'alterazione, la contraffazione o la ricettazione.

Due le novità rilevanti, al paragone delle ordinarie figure di falso: la previsione del dolo specifico (anche qui il fine di trarne profitto) assente nei reati di falso in documenti pubblici; l'anticipazione della punibilità all'atto della mera falsificazione, rispetto al reato di falso in scrittura privata. La scelta (ibrida) crea una fattispecie autonoma dal falso in atto pubblico; con un intervento di portata diversa da quello realizzato in materia di assegni e titoli di credito trasmissibili per girata. La pena si situa a livelli intermedi: inferiore a quella del falso in atti pubblici (compiuto dal p.u.), è superiore a quella del falso perpetrato dal privato o dal soggetto pubblico privo di attribuzioni nella specifica materia; sensibilmente più grave rispetto a quella prevista per il falso in scrittura privata.

Opportunamente la legge equipara la contraffazione od alterazione delle carte a quella dei documenti di pagamento, sui quali fa perno un traffico parallelo.

5.5. La terza figura è una fattispecie speciale di ricettazione: consiste nel possesso, cessione od acquisto di carte di provenienza illecita ovvero falsificate. La necessità di introdurre un nuovo modello sanzionatorio era, nel settore della ricettazione, meno avvertita che in quello del falso o dell'uso indebito. Una volta criminalizzati gli illeciti presupposti, la fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen. risultava sufficiente ed adeguata a reprimere anche il traffico di carte di credito. La nuova norma, peraltro, espunge dalla fattispecie alcune ipotesi presenti nel modello: in particolare le condotte di occultamento e

<sup>23</sup> P.V. REINOTTI, *op. cit.*, p. 475.

di intermediazione (nell'acquisto, ricezione od occultamento); se la prima condotta può ritenersi compresa nel possesso, la seconda riveste una propria autonomia, atteso che solo l'intermediazione riuscita integra la fattispecie di concorso nel reato; mentre l'intermediazione fallita od interrotta realizza al più il mero tentativo. L'eliminazione dell'ipotesi rende dunque meno efficace la norma penale, non criminalizzando condotte satelliti.

La pena edittale, identica a quella delle altre ipotesi previste dalla legge 1991 n. 197, è diversa da quella prevista per la ricettazione comune. Il risultato ottenuto sotto l'aspetto sanzionatorio è anomalo: il reato ordinario conta una pena notevolmente superiore sia per il caso di ricettazione ordinaria, cioè organizzata in forma professionale, che per l'ipotesi attenuata; l'art. 12 uniforma le sanzioni (la norma non contiene alcuna previsione attenuante) e ne riduce l'entità.